

**COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO  
PROVINCIA DI L'AQUILA**

Piazza del Municipio n. 3 – cap 67020  
Tel. 0862 930777 – Codice Fiscale e Partita IVA 00197730666  
[castelvecchiocalvisio@gmail.com](mailto:castelvecchiocalvisio@gmail.com)  
[castelvecchiocalvisio@pec.it](mailto:castelvecchiocalvisio@pec.it)  
<http://comune.castelvecchiocalvisio.aq.it/>

**ORIGINALE**

**Registro Generale n.**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 11 DEL 05-08-2024**

**Ufficio: UFFICIO DEL SINDACO**

**Oggetto: Interdizione al transito ed alla sosta veicolare su Piazza Torre Maggiore dal giorno 09.08.2024 al giorno 11.08.2024 e interdizione al transito veicolare su Via Roma, Piazza Principe Umberto e Piazza Torre Maggiore dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del giorno 10.08.2024 sul territorio comunale di Castelvecchio Calvisio.**

L'anno duemilaventiquattro addì cinque del mese di agosto, il Sindaco ANTONACCI  
LUIGINA

**Premesso che:**

- in data 10.08.2024 si terrà l'evento di *Festa Medievale a Castelvecchio Calvisio* nel territorio comunale di Castelvecchio Calvisio;
- secondo il programma dell'evento si prevede, tra le cose, un mercato medievale in data 10.08.2024 con stand enogastronomici ed artigianato in Piazza Torre Maggiore, che dovrà essere allestito nei giorni precedenti all'evento stesso nell'area identificata all'Allegato 2 del presente documento;
- secondo il programma dell'evento si prevede, tra le cose, un Corteo storico alle ore 18.00 del 10.08.2024 che percorrerà le vie del centro abitato quali Via

Roma, Piazza Principe Umberto e Piazza Torre Maggiore come meglio identificate all'Allegato 1 del presente documento;

**Considerato che** occorre procedere ad emettere l'ordinanza di:

- interdizione al traffico ed alla sosta veicolare su Piazza Torre Maggiore come indicato in planimetria all'Allegato 2 della presente ordinanza dal giorno 09.08.2024 fino al giorno 11.08.2024;
- interdizione al traffico veicolare su Via Roma, Piazza Principe Umberto e Piazza Torre Maggiore, come meglio identificate all'Allegato 1 della presente ordinanza dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del giorno 10.08.2024.

**Ritenuto che** occorre adottare idoneo provvedimento atto a tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza stradale e assicurare la regolare esecuzione della manifestazione;

**Visti** gli artt. 5 - comma 3<sup>^</sup>; l'art. 6 - commi 4<sup>^</sup>- 5<sup>^</sup>e l'art. 7 del D.Lgs del 30.4.92, n.285 del nuovo codice della strada;

**Visto** il D.P.R. del 16.12.92, n.495 recante il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo codice della strada;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

#### **ORDINA**

- interdizione al traffico ed alla sosta veicolare su Piazza Torre Maggiore come indicato in planimetria riportata all'Allegato 2 della presente ordinanza dal giorno 09.08.2024 fino al giorno 11.08.2024, salvo permessi eccezionali;
- interdizione al traffico veicolare su Via Roma, Piazza Principe Umberto e Piazza Torre Maggiore come meglio identificate all'Allegato 1 della presente ordinanza dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del giorno 10.08.2024, salvo permessi eccezionali.

#### **DISPONE**

- 1- che le aree identificate ed oggetto della presente ordinanza vengano all'uopo interdette, a cura dell'Ufficio Vigilanza con installazione di apposita segnaletica verticale mobile e la presente ordinanza venga esposta sul posto;
- 2- che tutte le limitazioni e i divieti della presente ordinanza saranno segnalati da appositi cartelli mobili e/o transenne come da C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione – D.P.R. 16.12.92, n.495 e sue modifiche al fine di evitare l'accesso alle aree;
- 3- che le attività di assistenza alla vigilanza verranno poste in essere da parte di un gruppo di Protezione Civile avente adeguata professionalità che presenzierà all'evento;
- 4- del provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatizzato comunale.

## **RENDE NOTO**

che coloro i quali sono preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285 e s.m. sono incaricati del controllo per l'osservanza della presente Ordinanza;

## **CHIEDE**

al comando dei Carabinieri di Calascio la verifica dell'osservanza della presente ordinanza, che viene inviata agli stessi per conoscenza e competenza;

## **AVVERTE**

che per le violazioni della presente Ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal Codice della Strada che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990, n.241, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Abruzzo e che l'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per danni causati durante le fasi lavorative a cose e persone. Tale responsabilità è demandata al richiedente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
ANTONACCI LUIGINA